

Roma, 3 maggio 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_16

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Registro titolari effettivi Assofiduciaria ricorre e chiede la sospensione**

Nuovo e annunciato capitolo della controversia giudiziaria sul decreto del Mimit che attua il regolamento per il funzionamento e la messa in opera del registro titolari effettivi (si veda Il sole 24Ore del 9 e del 12 Aprile). Ieri in una nota Assofiduciaria ha confermato di avere per il tramite dei suoi legali (Contini, Mattarella Sciaudone e Angelici) depositato appello al Consiglio di Stato con istanza cautelare per l'annullamento previa sospensione del decreto attuativo del registro dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio. La vicenda è nota agli esperti del settore: il Tar del Lazio il 9 aprile 2024 ha respinto i precedenti ricorsi presentati dalle fiduciarie e dalle società che gestiscono trust dopo che in un primo momento aveva sospeso l'efficacia del decreto, ritenendo rilevanti i motivi d'urgenza anche alla luce delle lamentate doglianze dei ricorrenti di violazione del diritto eurounitario. A seguito di questa sentenza gli effetti naturali derivanti sono stati la nuova entrata in vigore del decreto fissata per l'11 aprile scorso, con solo 48 ore di tempo concesse a tutti i soggetti ricorrenti e tutti coloro che nell'attesa del giudizio e durante la sospensione non avevano proceduto all'iscrizione al registro dei titolari effettivi. Per altro nelle 24 ore successive alla pubblicazione della sentenza erano state emanate due circolari, una delle Camere di commercio in cui si ribadiva la scadenza dell'11 aprile senza alcuna proroga, l'altra del Ministero lo stesso giorno della scadenza che, pur riconoscendo nella sostanza la complessa vicenda giudiziaria, lasciava al prudente apprezzamento delle Camere di commercio ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al registro. L'udienza per la discussione della sospensiva cautelare in appello secondo il calendario delle udienze del Consiglio di Stato dovrebbe essere prevista per il 16 maggio. Secondo la prospettazione contenuta nella nota informativa di Assofiduciaria il danno grave e irreparabile sarebbe insito nel rango costituzionale degli interessi e diritti asseritamente violati che sarebbero irrimediabilmente compromessi qualora non venisse concessa una sospensione della sentenza impugnata. Inoltre, l'incertezza generata anche dalle interpretazioni provenienti da alcune Camere di commercio e dal ministero in relazione alle tempistiche e modalità di iscrizione in un tempo così breve (meno di 48 ore) secondo i ricorrenti non avrebbe tenuto conto delle fisiologiche tempistiche necessarie all'adempimento. Il ricorso è fondato comunque su diversi motivi di merito: violazione di legge, di diritti fondamentali della Carta dell'Unione Europea e sono presenti due richieste di rinvii pregiudiziali, uno alla Corte costituzionale e l'altro alla Corte di giustizia Ue.

Fonte: Valerio Vallefuoco, “Registro titolari effettivi Assofiduciaria ricorre e chiede la sospensione”, Il Sole 24 Ore del 30 aprile 2024

➤ Registro titolari effettivi, ricorso al Consiglio di Stato

Assofiduciaria ha depositato ieri il ricorso presso il Consiglio di Stato al fine di ottenere l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 6839/2024 del Tar Lazio del 9 aprile e con la quale sono stati rigettati i ricorsi che sostenevano l'illegittima inclusione, ai fini della comunicazione al registro dei titolari effettivi, dei mandati fiduciari tra gli istituti giuridici affini al trust. Ne dà notizia la stessa associazione con una comunicazione inviata ieri a tutte le Associate e nella quale precisa anche che l'istanza cautelare dovrebbe essere trattata nell'udienza del 16 maggio. Con l'atto di appello, si legge nella nota, sono stati formulati i motivi di impugnazione che attaccano tutte le motivazioni poste dal TAR a fondamento della sentenza del 9/4. In primo luogo, si precisa che la disciplina Ue non prevede un obbligo di "smascheramento" dei fenomeni fiduciari né l'obbligo di applicare l'integrale disciplina sulla trasparenza prevista per i trust, stabilendo al contrario l'obbligo di procedere a una valutazione caso per caso "basata sul rischio" e nel rispetto del principio di proporzionalità. Altro motivo del ricorso va ricercato nel fatto che il Tar ha rigettato il ricorso di primo grado sulla base di una motivazione erronea, frutto di un manifesto travisamento della ratio della Direttiva Ue n. 2015/849 e delle caratteristiche delle società fiduciarie. Secondo il Tar, con riferimento alla disciplina e al regime di comunicazione e di pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva, alle società fiduciarie dovrebbero applicarsi le regole previste per il trust, sebbene le società fiduciarie, a differenza dei trust, che vivono in un limbo sostanzialmente privo di una disciplina normativa, siano già tenute a comunicare i dati sulla titolarità effettiva, alimentando registri e banche dati pubbliche cui accedono regolarmente le autorità di vigilanza e di controllo, o i soggetti privati, quando necessario e alle condizioni previste dalla legge (si veda ItaliaOggi del 16/4). L'atto di appello contiene poi un'istanza cautelare in quanto verrebbero irrimediabilmente compromessi diritti di rango costituzionale ove non intervenisse, senza indugio, una sospensione degli effetti della sentenza del Tar e dei provvedimenti impugnati in primo grado, nel frattempo tornati efficaci.

Fonte: Fabrizio Vedana, "*Registro titolari effettivi, ricorso al Consiglio di Stato*", Italia Oggi del 30 aprile 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci